

COMUNE DI SIROLO
(Provincia di Ancona)

**REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con atto di C.C. n. 36 del 30.05.94

modificato con atto n. 3 di C.C. del 06/02/1997
modificato con atto n. 4 di C.C. del 11/02/2000
modificato con atto n. 7 di C.C. del 13/02/2002
modificato con atto n. 3 di C.C. del 12/02/2007
modificato con atto n. 7 di C.C. del 31/03/2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui agli articoli 38 e seguenti del D.lgs 15.11.1993 n. 507 è applicata secondo le norme del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, in questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. , appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.lgs 15.11.1993 n. 507.
3. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.lgs n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come da allegato elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 2 TARIFFE

1. **Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40 comma 3)** (Comma così sostituito con atto n. di C.C. n.3 del 12/02/2007 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 269/2006) Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.lgs n. 507/93.
3. Le misure minime di cui ai predetti articoli costituiscono limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento
 - Seconda categoria 50 per cento
 - Terza categoria 30 per cento

ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazione di “spazi e/o aree pubbliche” vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5 ESENZIONI DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.l. 15.novembre n. 507 :
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali per finalità di assistenza , previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica, da altre occupazioni effettuate per manifestazioni culturali, del tempo libero e sportive realizzate con la partecipazione e collaborazione del Comune;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono pertanto esenti, a norma della precitata lettera d) le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni non superiore a 2 (due) ore per l'attuazione di manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, sportive;
- b) occupazioni di durata non superiore a due (due) ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi ecc;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni di soprassuolo con festoni, addobbi e luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 6 ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7 la tassa ~~non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico~~-(Comma abrogato dal comma 60 dell'art 3 L. 28 dicembre 1995, n. 549 e così sostituito)
Ai sensi dell'art. 63 comma 1 lett. (a della Legge 549/95 con atto n. 3 di C.C. del 06.02.97 la tassa non si applica ai passi carrabili

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 8 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metro quadrato o metro lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area, sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 (tre) categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge- allegato - .

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 9 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprasuolo, purché aggettanti almeno 50 (cinquanta) centimetri dal vivo del muro, l'astensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
4. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, lo spazio viene calcolato facendo riferimento alla proiezione verticale in ogni caso è dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

ART. 10 PASSI CARRABILI (articolo abrogato con atto n. 3 di C.C. del 06.02.97)

- ~~1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5 La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.~~
- ~~2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza di questa, in una profondità minima di cm 100 (cento) — commi 7 e 8 art. 44.~~

ART. 11 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del citato D.lgs 507/1993 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassava commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

2. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 D.Lgs 507/93

ART. 13 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale come la tariffa.

ART. 14

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione per le fasce orarie sotto indicate in base alle misure giornaliere e orarie specificate nelle tariffe di cui all'allegato :
 - 1) Fascia oraria dalle 6,00 alle 14,00
 - 2) Fascia oraria dalle 14,01 in poiPredetti importi orari, nell'arco delle 24 ore, complessivamente corrispondono all'importo giornaliero deliberato per la tariffa di base.
3. Ai sensi dell'art. 47 comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo tariffa.

ART. 15

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

~~2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.~~
(comma abrogato con atto n. 3 di C.C. del 06.02.97)

ART. 16

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e

divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento per tutte le categorie.

~~3. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tariffa incrementata del 30 per cento. (comma aggiunto con atto n. 4 di C.C. del 20.01.2002 e modificato con atto n. 7 di C.C. del 13.2.2002)~~

ART. 17 RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) Ai sensi dell'art. 42 comma 5 le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) Ai sensi dell'art. 44 comma 1, e dell'art. 45 comma 2, lettera (c per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
- 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2 la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento
- 4) Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento **(comma abrogato da atto n. 3 di C.C. del 06.02.1997)**
- 5) Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9 (nove). Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i mq 9, l'eccedenza è calcolata in ragione del 10 per cento. **(comma abrogato da atto n. 3 di C.C. del 06.02.1997)**
- 6) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del presente regolamento e per una superficie massima di mq 10 (dieci), qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico — con spesa a carico del richiedente — col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento. **(comma abrogato da atto n. 3 di C.C. del 06.02.1997)**

~~7) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44 la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati da~~

~~vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. (comma abrogato da atto n. 3 di C.C. del 06.02.1997)~~

~~8) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento. (comma abrogato da atto n. 3 di C.C. del 06.02.1997).~~

ART. 18
PASSI CARRABILI – AFFRANCATURA DELLA TASSA
(Articolo abrogato da atto n. 3 di C.C. del 06.02.97)

~~1. Ai sensi dell'art. 44 comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.~~

ART. 19
RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 3 - per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento
- comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
- comma 5 ed art 42, comma 5 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq dal 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq e del 10% per la parte

eccedente i 1000 metri, infine per tutte le occupazioni eccedenti i 1000 metri le superfici sono calcolate in ragione del 10%.

~~— comma 6 — Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cui —
— destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30%.
(comma abrogato da atto n. 7 di C.C. del 13.02.2002)~~

- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotta del 50%.
- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell’80%.
- comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

TITOLO III

MODALITA’ RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

ART. 20

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciate dal Sindaco su richiesta dell’interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazione occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 21

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all’amministrazione Comunale (art. 50 commi 1 e 2)
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete del contribuente, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte

misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta prima dell'occupazione stessa.

7. Per esigenze organizzative degli spazi e per la snellezza delle pratiche nella stagione estiva, le istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico da parte delle attività commerciali site in Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Marino, Corso Italia, e nelle vie del Centro Storico dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dell'occupazione; per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il periodo richiesto deve essere continuativo e la metratura unica per tutto il periodo, senza possibilità di modifiche. Sarà facoltà della Giunta comunale individuare la superficie massima da concedere e, per motivate ragioni, autorizzare modifiche. **(comma aggiunto con atto n. 7 di C.C. del 31/03/2016)**

ART. 22 DENUNCIA OCCUPAZIONE PERMANENTI

1. La concessione per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 507/93 è approvata dalla G.M. e viene redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione.

ART. 23 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dell'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciata a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione , l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del nuovo codice della Strada.

ART. 24 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si ha occupazione abusiva sia da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

ART. 25 FIERE E MERCATI MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati di polizia urbana e d'igiene.

2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 (cento) metri.

ART. 26 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 21 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
7. L'autorizzazione relativamente ai passi carrabili non può essere rilasciata di durata superiore ai 29 anni (art. 27 del C.D.S.)

ART. 27 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2)
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 28 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dai responsabili delle unità organizzative competenti, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale per le occupazioni permanenti, e va notificato all'interessato.

ART. 29

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse, previa deliberazione della G.M. per le occupazioni permanenti.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41 comma 1);
3. Per i passi carrai, in caso di revoca, scadenza o decadenza dell'autorizzazione sarà obbligo del titolare ripristinare, a proprie cure e spese, ogni cosa.

ART. 30

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Ogni soggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese, secondo le prescrizioni imposte dall'ufficio Comunale.

ART. 31

RIMOZIONI DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 32 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.lgs 507/93 il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.lgs n. 507/93, impone un contributo "una volta tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 33 SANZIONI

1. Sopratasse

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 507/93;
- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%
- sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre compiuto (punto modificato con atto n. di C.C. del ai sensi dell'art1 comma 165 della L. 296/2006) **sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi nella misura di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, calcolati giorno per giorno dalla data di esigibilità**

TITOLO IV GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART. 34
GESTIONE DELLA TASSA

1. Il Funzionario responsabile del servizio designato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.
2. In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

ART. 35
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune [**con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.**] con arrotondamento all'euro per eccesso per frazioni pari o superiori a 50 centesimi per difetto se inferiore (comma modificato con atto di C.C. n. del ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 296/2006)

ART. 36
RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (comma modificato con atto di C.C. n. del ai sensi dell'art. 1 comma 164 lettera (b) della L. 296/2006)

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

2. sulle somme di cui sopra competono interessi in ragione del 7% per ogni semestre compiuto – art. 51 comma 6 (comma modificato con atto di C.C. n. del ai sensi dell'art. 1 comma 165 della L. 296/2006) sulle somme di cui sopra competono interessi **nella misura di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, calcolati giorno per giorno** dalla data di versamento.

ART. 37
RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile

ART. 38
NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per l'anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo III art. 21 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
 - b) Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere e con funivie e seggiovie, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000.
 - c) Comma 11 bis per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
 - d) Comma 5 le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.lgs 507/93 sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore con il 1° gennaio 1994.

ART. 40

IMPORTI MINIMI DOVUTI E RIMBORSABILI

Dal 01.01.2007 con Delibera di C.C. n.3 del 12.02.2007 del è stato aggiunto il seguente articolo ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L.296/2006.

L'importo minimo fino al quale il versamento diretto dell'imposta non è dovuta, è di €. 2,07.

L'importo fino a quale non è dovuto l'accertamento o non sono effettuati i rimborsi fissata €. 12,00.

ART. 41

NORME DI SALVAGUARDIA

Dal 01.01.2007 con Delibera di C.C. n.3 del 12.02.2007 è stato aggiunto il seguente articolo

1. : In virtù di quanto disposto nel presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari ad esso contrarie.